



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO	- Presidente -
CRISTIANO VALLE	- Consigliere -
AUGUSTO TATANGELO	- Consigliere -
PAOLO PORRECA	- Consigliere -
RAFFAELE ROSSI	- Consigliere rel.-

**OPPOSIZIONE AGLI
ATTI ESECUTIVI
AVVERSO DECRETO DI
TRASFERIMENTO DI
IMMOBILE PIGNORATO**

R.G. n. 7529/2019

Cron. _____

UP - 09/11/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7529/2019 R.G. proposto da

██, nella qualità di liquidatore giudiziale
nominato ai sensi dell'art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
██ in difetto di
domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliati per legge ivi presso la
██, rappresentati
e difesi dall'Avv. Francesco Amerini

- ricorrente -

contro

██, elettivamente domiciliata in Roma, ██████████
██, presso lo studio dell'Avv. Irene Pellicciari, dalla quale è
rappresentata e difesa

- controricorrente -

nonché contro



[REDACTED]

– intimati –

Avverso la sentenza n. 1793/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 24 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall'art. 23, comma 8 *bis*, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] nella qualità di liquidatore giudiziale nominato, ai sensi dell'art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento - [REDACTED] (debitori eseguiti) proposero opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di bene immobile pignorato in favore di [REDACTED] emesso (con deposito in Cancelleria datato 27 dicembre 2016) nella procedura di espropriazione forzata n. 1301/2013 innanzi il Tribunale di Roma.

2. Svolta la fase sommaria ed instaurato il giudizio di merito, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., all'esito della udienza del 24 gennaio 2019.

In specie, il giudice di prossimità ha ritenuto il rimedio esperito tardivamente, siccome proposto (con ricorso depositato il 2 febbraio 2017) oltre il termine di venti giorni, il cui inizio ha identificato nel



momento del deposito in cancelleria del decreto, sul presupposto dell'onere di peculiare diligenza, gravante sui soggetti del processo esecutivo, avente ad oggetto *«l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo e dei provvedimenti, quali i decreti, che vengono depositati»*, posto che *«il decreto di trasferimento non deve essere comunicato alle parti»*.

3. Ricorrono *uno actu* per cassazione [REDACTED] nella anzidetta qualità, [REDACTED] affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso illustrato da memoria, [REDACTED]

4. All'esito della udienza del 5 aprile 2022 (trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale), questa Corte, con ordinanza n. 19194/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente eseguita in maniera nulla – nei confronti di [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] assegnando per l'incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5. Ritualmente ottemperato detto ordine, non hanno svolto difese in grado di legittimità [REDACTED], nella menzionata qualità, [REDACTED] [REDACTED] creditori nella espropriazione da cui origina la lite, nonché [REDACTED], professionista delegato per le operazioni di vendita in siffatta procedura.

6. Fissato per l'udienza pubblica del 9 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 *bis*, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale.



7. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha depositato conclusioni motivate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 487, 586 e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 24, 111 Cost., artt. 112 e 617 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 3 e 4, cod. proc. civ.

Parte ricorrente censura l'affermata tardività dell'opposizione agli atti esecutivi: si assume, in particolare, che, mancata la comunicazione del decreto di trasferimento (non pronunciato in udienza) ad opera della Cancelleria, il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. era stato esperito nei venti giorni dalla conoscenza legale di siffatto decreto, avvenuta mercé la notifica dello stesso in uno alla intimazione di precetto al rilascio dell'immobile aggiudicato da parte dell'aggiudicatario.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1. In linea generale, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione decorre dal momento in cui il soggetto interessato abbia avuto conoscenza, legale o di fatto, comunque conseguita, del provvedimento stesso e non già dalla data del suo deposito in Cancelleria (da ultimo, Cass. 21/09/2021, n. 25561; in precedenza, Cass. 07/01/2021, n. 89; Cass. 06/03/2018, n. 5172; Cass. 12/06/2018, n. 15193; Cass., 24/05/2018, n. 13043, Cass., 30/12/2014, n. 27533).

Di siffatto principio il giudice della nomofilachia ha fatto specifica applicazione anche con riferimento ad opposizioni dispiegate avverso un decreto di trasferimento (cfr. Cass. 02/04/2014, n. 7708 e Cass. 11/05/2017, n. 11729, relative tuttavia all'ipotesi di trasferimento di *aliud pro alio*, in cui il *dies a quo* del termine per l'opposizione si à ancora al momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria).



Ancora di recente questa Corte (Cass. 08/06/2022, n. 18421) ha *espressamente* puntualizzato che la decorrenza della opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento non può essere individuata nella data di deposito in Cancelleria o nella data di trascrizione dello stesso nei Registri Immobiliari (adempimento assolvente funzione di mera pubblicità dichiarativa), ma postula che l'interessato-opponente abbia acquisito conoscenza dell'avvenuto deposito del decreto (e non già del suo contenuto, in quanto, appresa notizia della pubblicazione del decreto, per gli interessati sorge un onere di verifica e controllo del contenuto del provvedimento).

Una conoscenza del genere (con il conseguente insorgere dell'onere di attivazione del rimedio oppositivo nel termine decadenziale all'uopo fissato) ben può verificarsi anche per effetto della conoscenza (con gli strumenti della notificazione o della comunicazione) di un altro atto o provvedimento che, in quanto successivo nella sequenza seriale che scandisce l'incedere della procedura esecutiva, necessariamente presuppone l'emanazione del decreto di trasferimento; resta in ogni caso fermo che il limite temporale massimo per l'impugnativa di tale decreto è costituito, proprio per la tipica connotazione del processo esecutivo come successione di subprocedimenti (basti, al riguardo, il richiamo a Cass., Sez. U, 27/10/1995, n. 11178), dall'esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, cioè a dire dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione (così Cass. n. 7708 del 2014, sopra citata).

D'altro canto, l'estensione esigibile del peculiare onere di diligenza gravante sulle parti del processo esecutivo (sul quale fonda il proprio convincimento il giudice territoriale e che ha ad oggetto *«l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza*



nel tempo utile a formulare le sue difese»: Cass. 06/03/2018, n. 5172) non sembra poter ricomprendere un costante, periodico o diuturno controllo del fascicolo del procedimento, onde verificare l'avvenuto deposito del decreto di trasferimento, oltremodo in assenza della predeterminazione normativa di un termine (ancorché soltanto ordinatorio) per l'adozione di tale atto ad opera del giudice.

2.2. Le illustrate considerazioni conducono ad affermare il seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione».

2.3. Di siffatta *regula iuris* non ha fatto buon governo la gravata decisione.

Pacifico che del decreto di trasferimento in parola nessuna norma vigente all'epoca della sua emissione prescriveva la comunicazione o la notificazione alle parti o ad altri soggetti interessati al procedimento (sul punto, Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387; Cass. 09/08/2007, n. 17460; Cass. 14/10/2005, n. 19968), il Tribunale capitolino ha errato nell'ascrivere il *dies a quo* dell'opposizione formale alla data di deposito del decreto di trasferimento: a tal fine occorreva, per contro, verificare l'epoca di avvenuta conoscenza del provvedimento da parte degli opposenti, da questi ultimi assunta come coincidente con la notifica dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile trasferito, la cui data (21 gennaio 2017), *in abstracto* considerata, appariva giustificare la tempestività del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ..



3. Al compimento di siffatto riscontro provvederà il Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, al quale la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata.

4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 9 novembre 2022 e, a seguito di riconvocazione, il 30 gennaio 2023.

Il Consigliere Estensore
Raffaele Rossi

Il Presidente
Franco De Stefano

